

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 3522 del 11/12/2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IL SERVIZIO DI SVILUPPO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DI DiSCo PER LA GESTIONE DEI BENEFICI A CONCORSO - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IL SERVIZIO DI SVILUPPO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DI DiSCo PER LA GESTIONE DEI BENEFICI A CONCORSO - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.

IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi conoscenza DiSCo;

visto lo “*Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*” con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell’Ente al dott. Paolo Cortesini;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: “*Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini*”, con la quale viene rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

visto il decreto del Direttore Generale n. 10 del 8 novembre 2023 avente ad oggetto: “*Affidamento incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 8 ‘Servizi ICT Sistema Informativo’, del Presidio Territoriale Lazio Meridionale – nomina Responsabile della Transizione Digitale – svolgimento delle funzioni dirigenziali Area 3 “Gare e Contratti”, per il periodo decorrente dal 8 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023*”;

vista la Determinazione Direttoriale n. 3158 del 23/11/2023 avente per oggetto “*Proroga conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, a seguito del Commissariamento dell’Ente, per un ulteriore mese, a far data dal giorno 1 dicembre 2023 e sino al 31 dicembre 2023*”;

vista la nota prot. n. 06.01.0009589 del 24 ottobre 2023, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale il RUP trasmette il Capitolato tecnico (a cui si rimanda per maggior dettaglio) al fine di attivare le opportune procedure per il servizio di sviluppo, manutenzione ed assistenza del sistema informatico di DiSCo per la gestione dei benefici a concorso per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla stipula del contratto;

considerato che:

- il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma biennale degli acquisti di beni e di servizi di DiSCo, approvato con delibera del CdA n. 4 del 4 febbraio 2023 per il biennio 2023/2024, in conformità all’art. 37 del Dlgs 36/2023;
- il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente: S08123891007202200020;

visto l’art. 2 della [Legge regionale 27 Luglio 2018 n. 6](#) “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*” che prevede espressamente che l’attività amministrativa dell’Ente svolge, tra l’altro, il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari, provvedendo a stabilire le regole generali di gestione e le procedure amministrative,

nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza e di controllo della relativa applicazione in ambito territoriale;

visto l'art. 5, comma 2, lett. b), della sopracitata legge regionale che, tra l'altro, prevede espressamente che: *“Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'Ente in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) sono:*

a) a concorso:

- *borse di studio;*
- *posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;*
- *ristorazione gratuita o a prezzo agevolato;*
- *borse per esperienze formative all'estero, con possibilità di svolgere i relativi semestri di praticantato, o in altre regioni italiane;*
- *sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o per studenti che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui ai numeri da 1) a 4);*
- *misure compensative per studenti rientranti in fasce di reddito medio-basse;*
- *misure di sostegno a quelle categorie di soggetti che, pur avendo conseguito un titolo di studio universitario, necessitano di periodi ulteriori di formazione e/o specializzazione, inclusi dottorandi e specializzandi;*

valutata l'opportunità di offrire il servizio di cui all'oggetto in *outsourcing* mediante l'individuazione di un operatore economico selezionato dalla Stazione appaltante mediante l'avvio programmato di una procedura ad evidenza pubblica secondo la nuova disciplina vigente di settore;

considerato che il Responsabile unico del progetto, dall'analisi del prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio descritto nel Capitolato tecnico, ha valutato l'ammontare complessivo dell'appalto in **€ 350.000,00**, IVA esclusa per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla stipula del contratto;

visto l'art. 41, comma 14 del Dlgs 36/2023 che stabilisce che: *“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”;*

considerato che la procedura di appalto è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali (Consiglio di Stato, sez. V, 21.02.2022 n. 1234; Cons. St., Sez. IV, 22.10.2021, n. 7094) e presuppone la non necessità di determinare, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendali interni;

dato atto che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza e dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a zero;

preso atto che trattasi di contratto sopra la soglia comunitaria, con conseguente individuazione del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023;

visto l'art. 14, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 che recita espressamente che: *“Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:*

c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

visto l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che *“Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;*

visto l'art. 25, comma 2, del d.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. [...]”*;

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”*;

visto l'art. 62 comma 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 che prevede espressamente che: *“1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”;

tenuto conto che l'Ente Disco ha conseguito la qualifica ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici in data 25 luglio 2023 ed è iscritta nell'elenco istituito presso l'ANAC per le seguenti fasce di importo:

- **Servizi e forniture: qualificazione avanzata, senza limiti di importo**
- **Lavori: qualificazione intermedia fino alla soglia di cui all'art. 14 comma 1 del Dlgs 2023;**

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto e alla luce della normativa richiamata, la Stazione appaltante può espletare una procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023, utilizzando la piattaforma di e-procurement STELLA, messa a disposizione dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, per selezionare un o più operatori economici che possano eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'oneri e relativi allegati;

visto l'art. 108, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 che recita espressamente che: *“1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrati ve relati ve al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all' affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita”*;

visto l'art. 108, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 che recita espressamente che: *“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*

*b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e **degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale** di importo pari o superiore a 140.000 euro;*

visto l'art. 108, comma 4 del Dlgs 36/2023 che prevede che *“I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici per la pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi*

nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”;

considerato che l'amministrazione ritiene opportuno conformarsi alla norma stabilendo come punteggio massimo per l'offerta economica 30 punti, in quanto l'intento è volto ad evitare una concorrenza eccessiva sui prezzi che possa avvenire a scapito della qualità delle prestazioni;

considerato che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che i criteri di valutazione dell'offerta stabiliti dall'Amministrazione, al fine di individuare uno o più operatori economici per l'esecuzione del servizio, sono i seguenti:

a) Offerta tecnica: 70 punti

b) Offerta economica: 30 punti

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

visto l'art. 58 comma 1 e 2 del D.lgs 36/2023 che prevede:”1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. 3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti. 4. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti”;

preso atto che la prestazione di cui trattasi è costituita da un solo lotto in considerazione della stretta relazione tra i vari sistemi e l'attività di sviluppo o manutenzione evolutiva, venendo incontro alla possibilità che ogni singola variazione di progetto o priorità non rimetta in discussione risorse e/o impegni economici provenienti da lotti/fornitori separati, compromettendo l'efficacia complessiva del servizio da espletare;

visto l'art. 100 comma 11 del Dlgs 36/2023 che prevede che: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”;

considerato che la Stazione appaltante, in ragione dello specifico settore afferente alle prestazioni oggetto dell'appalto e ai fini dell'esecuzione dell'appalto, ritiene opportuno richiedere il requisito di capacità tecnica e professionale attraverso il quale selezionare un operatore economico, di comprovata esperienza e maturità professionale nel settore dell'appalto, idoneo a garantire le particolari prestazioni professionali richieste per l'esecuzione del contratto;

considerato che il Disciplinare di gara è stato redatto in conformità del “Bando-tipo n. 1/2023-Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023;

visto l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 che prevede il principio del risultato, secondo cui v'è l'obbligo per le stazioni appaltanti di perseguire l'interesse pubblico primario, per mezzo dell'affidamento dei contratti e la loro esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

visto l'art. 23, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 che demanda all'ANAC l'adozione di un provvedimento che individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale;

vista la delibera Anac n. 261 del 20 giugno 2023 avente per oggetto "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *«Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»* nel quale si stabilisce che il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

visto l'art. 24, comma 4, del codice secondo cui, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'OE, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP;

vista la delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale" nel quale si stabilisce che il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022;

considerato che alla luce di quanto sopra la Stazione appaltante utilizzerà il FOEV per la verifica dei requisiti generali e di capacità tecnica e professionale dell'operatore economico aggiudicatario;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di una prestazione diversa da quelle previste dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni Consip;

considerato, tra l'altro, che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

considerato che l'oggetto dell'appalto di cui si tratta non rientra nelle categorie merceologiche indicate espressamente nel DPCM 11 luglio 2018 avente per oggetto: "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89" (disposizioni in tema di Soggetti Aggregatori);

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onori nell'appalto di cui si tratta: "LazioDisu (ora DiSCo) si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.";

visto l'articolo 27, comma 1, del codice dei contratti, secondo cui la pubblicità degli atti è garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo;

visto l'articolo 27, comma 4, del codice dei contratti secondo cui l'ANAC, con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, stabilisce le modalità di attuazione del medesimo articolo 27;

vista la delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante

«Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» in cui si stabilisce che in attuazione dell'articolo 225 comma 1 del codice, il provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016;

visto l'art. 57 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che: *“Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare”;*

considerato che le prestazioni oggetto dell'appalto si configurano come servizi intellettuali e pertanto le clausole sociali previste dall'art. 57 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 non sono applicabili all'appalto medesimo;

visto l'art. 57 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”;*

considerato che per il servizio oggetto della gara non sono stati adottati *“Criteri Ambientali Minimi”*;

considerato che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione;

considerato che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice;

considerato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;

visto lo Schema generale di contratto, facente parte della documentazione di gara;

visto che l'Area 3 predisporrà il bando e gli allegati di gara correlati per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

visto l'art. 45 del D.lgs. 36/2023 che recita espressamente: *“1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente

comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale [...]”;

considerato che, nelle more dell'adozione dei regolamenti dal parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Amministrazione sulle modalità di distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo gli incentivi per le funzioni tecniche, previsti per questa procedura di gara, pari a **€ 7.000,00** (stanziamento del 2% sul valore dell'appalto pari a **€ 350.000,00**, IVA esclusa);

tenuto conto che le risorse relative agli incentivi tecnici saranno erogate con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi di cui sopra nei confronti del personale che avrà svolto le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici;

dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto per l'appalto del servizio in oggetto, indetto con la presente determinazione è stato individuato nell'ing. Leonardo Farnesi considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 66062, sufficientemente capiente;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

vista la Delibera del C.d.A. n. 32 del 30/09/2022 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;

vista la legge della Regione Lazio n. 1 del 30 marzo 2023 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2023”;

vista la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025” con la quale all'art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

visto lo Statuto dell'ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1. di indire** una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Dlgs 36/2023 al fine di individuare un operatore economico cui affidare il "Servizio di sviluppo, manutenzione ed assistenza del sistema informatico di DiSCo per la gestione dei benefici a concorso" per la durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula del contratto;
- 2. che** si procederà all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- 3. di approvare**, tutti gli schemi documentali facenti parte della procedura di gara, compreso lo schema di contratto;
- 4. di dare pubblicità** del Bando di gara, in conformità alla disciplina vigente e alla delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 in attuazione dell'articolo 225 comma 1 del codice dei contratti che prevede che fino al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016;
- 5. di consentire** alle società concorrenti l'accessibilità a tutta la documentazione di gara mediante la pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Ente: www.laziodisco.it – *Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti*;
- 6. che** il valore l'appalto per la durata di 36 mesi ammonta complessivamente ad **€ 427.000,00**, IVA inclusa;
- 7. che** la spesa per il servizio sarà prenotata per **€ 424.865,00**, IVA compresa, decurtata della somma di **€ 2.135,00**, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs n. 36/2023;
- 8. di prenotare** la seguente somma **€ 427.000,00**, IVA inclusa, sul bilancio dell'Ente, così suddivisa:

ANNO	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
2023	66062	1.03.02.19.001	6	23.603,69 €
2024			6	141.621,63 €
2025			6	141.621,63 €
2026			6	118.018,04 €
Oneri art. 11 , comma 6 del Dlgs 36/2023				
2026	66062	1.03.02.19.001	6	2.135,00 €

- 9. di assumere** la somma complessiva di **€ 7.000,00**, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, sul bilancio dell'Ente:

ANNO	Capitolo	Art.	PDCI	Importo €
2024	66062	6	1.03.02.19.001	2.300,00 €
2025		6		2.350,00 €
2026		6		2.350,00 €

- 10. di nominare** Responsabile Unico del progetto l'ing. Leonardo Farnesi;
- 11. che** le risorse relative agli incentivi tecnici saranno erogate con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi di cui all'art. 45 comma 1, 2 e 3 del Dlgs 36/2023 nei confronti del personale che avrà svolto le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici;
- 12. che** i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;

13. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

14. che i rapporti tra DiSCo e l'operatore economico aggiudicatario saranno regolati da un contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Dlgs 36/2023;

15. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;

16. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:

DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **11/12/2023**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI Dott. CORTESINI PAOLO** in data **15/12/2023**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	66062	4950	1	01	08	1	03	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.300,00
2023	66062	4951	1	01	08	1	03	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.350,00
2023	66062	4952	1	01	08	1	03	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.350,00

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **18/12/2023**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **18/12/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3522 del 11/12/2023, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **19/12/2023**